

IL DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 2020: PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

Il decreto-legge n. 83 è stato emanato in seguito all'estensione fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Il provvedimento proroga l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19/2020 e nel decreto-legge 33/2020, che hanno, il primo, stabilito la "cornice giuridica" entro la quale sistematizzare le misure adottate per contrastare l'epidemia, il secondo, ha definito la "fase due" della gestione emergenziale, con un allentamento delle limitazioni e il graduale ritorno alla normalità.

Il provvedimento in esame proroga inoltre i termini di efficacia di una serie di misure indicate in un allegato al decreto stesso. Vengono poi dettate disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, i cosiddetti apparati di intelligence.

Va ricordato che con una informativa resa dal Presidente del Consiglio il 28 luglio 2020, al Senato, e il giorno successivo, il [29 luglio](#), alla Camera, è stata annunciata la proroga dello stato di emergenza (in scadenza il 31 luglio 2020) al 15 ottobre 2020. In quella sede è stata evidenziata la necessità dell'adozione di ulteriori Dpcm, da emanare in base ai "principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità", per confermare le misure precauzionali minime di contrasto e contenimento del coronavirus, al fine di un graduale ritorno alla normalità, aventi la loro base normativa in una fonte di rango primario abilitante, vale a dire un nuovo decreto-legge, da sottoporre all'esame parlamentare per la sua conversione. Sull'informativa del Presidente del Consiglio si è pronunciato il Parlamento con la votazione di apposite risoluzioni.

"Credo che l'evoluzione dei dati epidemiologici e il quadro mondiale della pandemia, con intere nazioni, quando non continenti interi, alle prese ancora con numeri di contagi elevatissimi, rendano evidente – ha sottolineato il relatore Luca Rizzo Nervo (PD) –, oggi, l'opportunità di prorogare modalità che consentano una rapida ed efficace risposta, nell'ottica della massima flessibilità, al mutare delle condizioni epidemiologiche, che è appunto, la ratio che motiva questo provvedimento che rinnova gli strumenti con cui l'Italia ha contrastato in questi mesi la difficile sfida contro il Covid-19".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*” ([AC 2617](#)), relatore Luca Rizzo Nervo (PD), e ai [dossier di approfondimento](#) dei Servizio studi di Camera e Senato.

Si segnalano anche i nostri dossier:

n. 50. [Il decreto-legge n. 19 del 2020: una “cornice giuridica” per le misure urgenti contro il Covid-19;](#)

n. 59. [Il decreto-legge n. 33 del 2020: il decreto riaperture per la “fase due”.](#)

[Coronavirus: le principali misure adottate dal Governo](#), aggiornamento del 17 agosto 2020.

CONTENUTO DEL DECRETO-LEGGE

Il disegno di legge si compone, di **quattro articoli**, due dei quali – l’articolo 2 e l’articolo 3 – recano rispettivamente la **clausola di invarianza finanziaria** e la **disposizione sull’entrata in vigore**, oltre all’allegato, già citato.

PROROGA DEI TERMINI

L’articolo 1, al comma 1, proroga **dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020** il termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto n. 19 del 2020, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), possono essere **adottate specifiche misure di contenimento** dell’epidemia tra quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo 1.

Il decreto-legge n. 19 del 2020 ha previsto **un’elencazione dettagliata delle misure di contenimento** eventualmente applicabili su **specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità**; misure che possono essere adottate per **periodi predeterminati, di natura non superiore a 30 giorni**, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dell’emergenza. Stabilisce inoltre le **modalità di adozione delle misure** (Dpcm, ecc.), prevedendo in particolare un **obbligo di preventiva informazione del Governo al Parlamento**, il quale può approvare atti di indirizzo come già avvenuto altre volte.

Nel corso dell’esame in sede referente svoltosi presso la XII Commissione Affari Sociali, è stato inserito il **comma 1-bis**, che interviene su una delle lettere del predetto articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, la lettera l), **escludendo dall’eventuale provvedimento di sospensione dei congressi** quelli inerenti **ad attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina** ([ECM](#)).

Il **comma 2** dell’articolo 1 estende **fino al 15 ottobre 2020 l’applicabilità delle misure previste dal decreto n. 33 del 2020**, altrimenti avrebbero perso efficacia alla data del 31 luglio.

Il **comma 3**, invece, dispone la **proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'allegato 1**, ad **eccezione** di quelli previsti dai nn. 3 e 32, che sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 14 settembre 2020, con riferimento all'articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si tratta prevalentemente di **misure attinenti alla materia sanitaria**, oltre che alle materie del **lavoro**, della **scuola**, dell'**università** contenute nei diversi provvedimenti d'urgenza adottati in questi mesi per l'emergenza epidemiologica, prevedendo che le relative disposizioni "vengano attuate **nei limiti delle risorse disponibili** autorizzate a legislazione vigente".

Tra le misure prorogate, per le quali **si rinvia al dossier dei Servizi studi di Camera e Senato** ([vedi dossier Elementi per l'esame in Assemblea, pagg. 29-33](#)), si rammentano in particolare quelle concernenti: l'assunzione degli specializzandi, il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva, l'istituzione di unità speciali di continuità assistenziali, le cosiddette USCA, il fondo per le iniziative di solidarietà in favore dei familiari di operatori sanitari e socio-sanitari deceduti a causa del Covid-19, il ricorso al lavoro agile prioritariamente per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità e per i lavoratori immunodepressi, la continuità della *governance* degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dell'emergenza, la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, le attribuzioni del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto all'emergenza sanitaria, la sperimentazione e l'uso compassionevole dei farmaci con riferimento a pazienti affetti da Covid-19 e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.

Durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il **numero 30-bis dell'allegato** che **proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020** le misure adottate dall'articolo 9 del decreto legge 34/2020 (Decreto rilancio) relativo alla proroga di ulteriori 90 giorni dei **piani terapeutici in scadenza** durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso. I piani terapeutici interessati devono riferirsi a **specifiche patologie** che includono ausili, dispositivi monouso e protesici. La proroga si rende necessaria al fine di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici per ottenere il rinnovo dei predetti piani.

Ai sensi del comma 4 viene poi stabilito che i **termini previsti da disposizioni legislative diverse** da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza **resta riferita al 31 luglio 2020**.

Il comma 5 dispone che nelle more dell'adozione dei Dpcm ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **continua ad applicarsi** il [Dpcm 14 luglio 2020](#). A tale proposito va ricordato che il 7 agosto scorso è stato emanato il nuovo [Dpcm 7 agosto 2020](#) per disciplinare le misure da adottare per il contenimento del contagio, **con efficacia fino al 7 settembre**.

Il **comma 6** dell'articolo 1 stabilisce, infine, che **il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza**, ossia del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (**DIS**), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (**AISE**) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (**AISI**), può essere disposto **per più di una volta** con successivi provvedimenti e per ulteriori **quattro anni al massimo**; attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere **rinnovato una sola volta**. Nella relazione illustrativa al disegno di legge si evidenzia che tale disposizione introduce un **elemento di flessibilità** nell'intento di **garantire** nelle diverse situazioni, quale ad esempio lo **stato attuale di emergenza sanitaria**, la **continuità** e la **funzionalità** della guida degli apparati dell'*intelligence*, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale, restando **immutata la durata massima dei quattro anni**.

COORDINAMENTO TRA LE DISPOSIZIONI DEI DECRETI-LEGGE N. 19 E N. 33 DEL 2020

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto l'**articolo 1-bis**, il quale, accogliendo i rilievi contenuti nei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali, dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, precisa che **le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge n. 33 del 2020**, che come è noto prevede **un allentamento delle limitazioni** introdotte durante il periodo più difficile della epidemia. Tale disposizione di coordinamento si è resa opportuna, in particolare, per determinate misure **in materia di libertà di circolazione, di riunione e di esercizio della libertà di culto**, nonché in relazione alle **misure adottabili dalle Regioni** nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.